

REGOLAMENTO
CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI DIPENDENTI
CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) sostiene con un contributo economico le famiglie dei dipendenti di imprese ubicate in Puglia in regola con i versamenti alla bilateralità artigiana da almeno 18 mesi precedenti la domanda, che siano genitori di figli conviventi riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992 e s.m.i. .
2. Per le imprese di nuova costituzione o che assumono dipendenti per la prima volta è necessario un periodo minimo di adesione di almeno sei mesi. Per le imprese esercenti attività di autotrasporto, la regolarità contributiva di cui al comma 1 è calcolata in ogni caso calcolata a partire dal mese di dicembre 2017.

Art. 2 - Ammontare e requisiti di accesso

1. Il contributo è determinato nella misura di € 600,00 annuali ed è erogabile in favore dei lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) di imprese ubicate in Puglia che:
 - possano documentare lo status di genitore convivente con figlio portatore di handicap, riconosciuto ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992 e s.m.i. . In caso di più figli con tali caratteristiche, il contributo viene elevato ad € 1.000,00 annuali;
 - abbiano un indice ISEE riferito al nucleo familiare abitualmente convivente di cui fa parte il figlio/i per cui è richiesta non superiore ad € 30.000,00.
2. L'ammontare prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Incumulabilità

1. La prestazione non è cumulabile con identica erogazione a valere su Fondi EBAP con riguardo al medesimo figlio/i, ivi comprese quelle richieste dall'altro genitore, ed è erogabile unicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 4 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_DIP 07), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it .
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 5 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - copia del certificato di stato di famiglia o stato di famiglia in autocertificazione con allegata fotocopia della carta di identità del richiedente e fotocopia del codice fiscale del figlio/figli per cui si presenta richiesta;
 - copia del verbale INPS con il solo giudizio finale necessario agli utilizzi amministrativi da cui si evince il riconoscimento dello stato di handicap;
 - attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso alla prestazione, riferita al nucleo familiare abitualmente convivente di cui fa parte il figlio/i per cui è richiesta;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'interno del modulo di domanda attestante:
 - la circostanza che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto abbia prodotto istanza di accesso alla prestazione;
 - che i documenti prodotti sono conformi agli originali;
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Le domande saranno regolarmente istruite solo se complete di tutta la citata documentazione. In caso questa risulti mancante o incompleta, gli uffici dell'EBAP richiederanno le necessarie integrazioni che, a pena di decadenza, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.6 - Pagamento e tempistica

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all'art. 2, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall'istante nel modulo di richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.
I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.